

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 17/2012

Il giorno 16 del mese di ottobre dell'anno 2012, alle ore 19.00, presso l'ufficio del Presidente in Roma, via dei Portoghesi 12, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.


Sono presenti: l'Avvocato Vincenzo Nunziata – Presidente, la Dott.ssa Anna Maria Pastore, Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato - Componente effettivo, e la Dott.ssa Mariangela Mazzaglia, Dirigente del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Componente effettivo.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Il Collegio procede con l'esame del Contratto integrativo trasmesso.

Occorre al riguardo sottolineare che la materia sulla quale interviene il contratto in questione ha formato oggetto di rilievo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di relazione ispettiva, che il Collegio ritiene opportuno riportare nei passaggi più significativi:

"In merito, invece, all'utilizzazione del fondo negli anni considerati, si evidenzia, in linea generale, che lo stesso è stato destinato unicamente alla retribuzione delle varie indennità previste dalla contrattazione e al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali (PEO), restando, di fatto, esclusa ogni forma di erogazione di compensi, previsti dall'ex art. 68, comma 2, lettera d), ovvero, "diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corrispondenza di



compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo quanto previsto dall'art. 58".


A ben vedere, anche le risorse erogate dall'Università in base al comma 2, lettere a), b), e c), dovrebbero, secondo quanto dispone il primo comma del citato art. 68, essere finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'amministrazione e della qualità dei servizi istituzionali. Tanto si segnala atteso anche che, ai sensi del D. Lgs n. 150/2009, i trattamenti accessori dovranno essere, sempre più, strettamente correlati alla valutazione delle attività dei singoli, nonché dell'apporto di ciascuno ai risultati verificati per le strutture di appartenenza.

Nello specifico delle singole indennità corrisposte, per effetto dei contratti collettivi integrativi sopra richiamati e dell'atto ricognitivo del 28.09.2010 (Allegato n. 27), è stata prevista, come istituto della produttività collettiva e miglioramento dei servizi, un'indennità legata all'articolazione orario di lavoro - indennità di turno, con cui sono stati incentivati i dipendenti che scelgono di articolare la settimana lavorativa secondo una delle seguenti tipologie (...).

Secondo i redigenti, l'attribuzione di un beneficio siffatto configura un ingiustificato vantaggio economico, non previsto da alcuna disposizione contrattuale nazionale, e stride con lo stesso concetto di "indennità" che presuppone appunto una straordinarietà rispetto all'orario ordinario o una specificità rispetto all'attività lavorativa.

A ciò si aggiunga che una norma specifica, l'art. 22 della L. n. 724/94, ha esplicitamente disposto che "nelle amministrazioni pubbliche l'orario settimanale di lavoro ordinario si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane".

E sulla stessa scia il Dipartimento della Funzione pubblica ha, infine, chiarito che l'articolazione dell'orario su cinque giorni lavorativi rappresenta la forma normale



di esplicazione dell'attività lavorativa da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.


D'altro canto il "disagio" derivante dal rientro pomeridiano viene efficacemente compensato attraverso l'erogazione dei buoni pasto.

Tali conclusioni sono state sempre tradizionalmente sostenute dall'ARAN, la quale ha, a più riprese, chiarito che il disagio è una condizione del tutto peculiare, e non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro, come i rientri pomeridiani.

Nella fattispecie sembra configurarsi, quindi, per l'Ente un vero pregiudizio economico, perché l'indennità di cui trattasi non appare giustificata da un aggravio straordinario nello svolgimento di un'attività del dipendente obiettivamente disagiata (cfr. Legge n.165/2001 - art. 45), ma solo correlata ad una modificazione generalizzata dell'orario ordinario di lavoro durante la settimana, con la previsione di diverse tipologie di orario settimanale e mensile.

Infine, si ribadisce che l'art. 88 (ex art. 68) del CCNL 2006 /2009 precisa che le risorse di cui all'art. 87 dello stesso CCNL sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali e nel contempo l'art. 81 (ex art. 58) del CCNL nel disciplinare i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, a cui si richiama l'indennità in questione. (art. 88 comma 2 lettera d) prevede, comunque, il rispetto dei seguenti principi che devono essere comunicati ai dipendenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento:

- individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione;
- verifiche periodiche, su iniziativa del dirigente, volte a valutare il conseguimento degli obiettivi, l'andamento delle prestazioni e gli eventuali



Ed infatti, l'uso del computer, ormai, rientra, come normale strumento di lavoro, nelle attività dei dipendenti di ogni categoria, sicché appare irragionevole il pagamento di un compenso aggiuntivo per normali attività gestionali.


Si aggiunga, ad abundantiam, che i CCNL vigenti non contemplano alcuna "indennità per videoterminale", il che conferma la non applicabilità di tale tipo di compenso per la remunerazione di mansioni rientranti nell'ambito dell'ordinaria attività lavorativa di ogni categoria professionale.

Tale orientamento è stato confermato in un recente parere ARAN prot. n. 9255/09, in risposta ad un analogo quesito posto da un' amministrazione comunale che ha avuto ampio risalto sulla stampa di settore.

L'Agenzia, nel ribadire la propria precedente impostazione, ha ritenuto, tra l'altro, non conferente il richiamo alla legge n. 626/94, sulla base dell'assorbente considerazione per cui anche il legislatore non prevede alcuna forma di tutela economica dei lavoratori interessati all'uso del terminale o del computer, apprestando, invece, altre forme di salvaguardia della salute degli stessi.

Si evidenzia, altresì, che sia per quanto attiene alla Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), sia per quel che riguarda i differenziali delle posizioni economiche rivestite dal personale cessato dal servizio, l'Università ha correttamente operato, avendo puntualmente applicato le disposizioni di cui all'art. 87, comma 1, lettere d) ed f)".

Orbene, obiettivo del contratto integrativo sottoscritto il 20 settembre 2012 avrebbe dovuto essere il superamento dei rilievi mossi nella indicata relazione ed il conseguente adeguamento ai dettami della circolare Mef n. 25/2012, al decreto legislativo n.150/2009 e ai CC.CC.NN.LL. del personale universitario. Senonché, nell'articolato del CCI non si rinvengono elementi di sostanziale novità, posto che il parametro dominante da cui si fa discendere il trattamento accessorio permane



l'articolazione dell'orario di lavoro. Ricorrente nel testo appare piuttosto la salvaguardia di quanto disposto dai precedenti accordi. Viene di fatto mantenuto quanto erogato ai dipendenti fino al mese di giugno, pur in assenza dell'approvazione del Collegio, prevedendo nel contempo un'ulteriore erogazione a titolo di acconto nel corrente mese di ottobre; pertanto, la possibilità di operare una benché minima differenziazione retributiva in base al merito di fatto diventa del tutto residuale.

Quanto alla relazione tecnica si svolgono le seguenti considerazioni:


al punto 1), si evidenzia l'istituzione di un fondo per il miglioramento dei servizi di Ateneo e si commenta uno dei 2 progetti posti a base dell'erogazione degli incentivi al personale, affermando che esso è rivolto *"alla copertura dell'intero orario di servizio..."*. Il punto anzidetto non rappresenta un elemento di novità, ma piuttosto di continuità con il CCI precedente, già incentrato sulla modulazione dell'orario di servizio in contrasto con l'articolo 25 del vigente contratto del personale universitario;

al punto 2), si commenta la sostituzione dell'indennità di professionalità con un'indennità mensile. L'operazione anzidetta sembra meramente nominalistica, in quanto l'emolumento viene corrisposto a tutti; espressamente si afferma che le modalità di erogazione del nuovo emolumento *"non mutano"*;

al punto 5), si contempla la facoltà di attribuire *"ulteriori incarichi"* e ciò non sembra coerente con quanto previsto dall'art. 9 del DL n. 78/2010, che congela tutte le dinamiche retributive a far data dall'anno 2011;

in merito al punto 6. lettera c), si osserva che i criteri per l'utilizzo dell'istituendo fondo per il miglioramento dell'Ateneo, demandato ad un'apposita Commissione nominata dal Rettore e presieduta dal Direttore generale, dovrebbero essere già definiti nelle loro linee generali nell'ambito dell'accordo, dando ad esempio un peso

Handwritten initials: "ST" and "ca"



percentualmente diverso e più significativo all'ottenimento dei risultati piuttosto che al numero delle assenze del personale.


In generale, né la relazione né l'accordo danno esaurientemente conto della regolazione del periodo dal 1.1.2012 ad oggi. La locuzione "tiene conto", rinvenibile nell'art. 3 dell'accordo, risulta troppo vaga dal punto di vista del concreto operare. Sempre con riferimento all'art. 3, lettera C), dell'ipotesi di accordo, si chiedono chiarimenti sulla prevista erogazione di un gettone d'intervento ai custodi.

Conclusivamente il Collegio ritiene suscettibile di rilievi il testo del cci e la relazione tecnica carente in relazione alle modalità di copertura, nonché alla quantificazione degli oneri riflessi e fa presente che la stessa deve essere integrata da uno schema riepilogativo del fondo di cui si allega un esempio che metta a confronto il 2012 con il 2011 e a titolo informativo i dati relativi al 2010 e 2004 per la verifica del rispetto dei limiti normativi. Per le susposte considerazioni il collegio medesimo ritiene di non poter certificare positivamente i documenti in esame e puntualizza che non potrà farsi luogo ad ulteriori acconti a titolo di trattamento accessorio. Esorta ad un rapido ritorno al tavolo di trattativa sindacale onde addivenire ad una nuova stesura del cci che tenga conto dei suggerimenti forniti.

La seduta è tolta alle ore 20.


Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

IL PRESIDENTE

Avv. Vincenzo Nunziata


IL COMPONENTE EFFETTIVO





Dott.ssa Anna Maria Pastore

Anna Maria Pastore

IL COMPONENTE EFFETTIVO

Dott.ssa Mariangela ~~Mazzaella~~

Mariangela Mazzaella

47